



Comune di Fossato Serralta
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Comune di Fossato Serralta
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 30/09/2010 con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal a

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il

Timbro

Il segretario comunale

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO PRIMO NORME GENERALI	24	Divieto di alterazione.
1	Oggetto del regolamento.	25	Espurgo dei fossi.
2	Scopi del regolamento.	26	Potatura delle siepi.
3	Ambito di applicazione.	26bi	Fondi incolti
4	Incaricati della vigilanza.	27	Aratura terreni adiacenti strade
5	Agenti giurati di società private.	28	Obblighi dei frontisti di strade.
6	Operazioni di polizia giudiziaria.	29	Abbattimento di piante lungo le strade.
	TITOLO SECONDO NORME PARTICOLARI		Capo VI Conservazione delle strade.
	Capo I Comunioni dei pascoli - Conduzione e custodia degli animali al pascolo - Furti campestri	30	Rinvio.
	Comunioni generali dei pascoli.		Capo VII Della distruzione degli animali, degli insetti, ecc. nocivi all'agricoltura.
7	Divieto di pascolo.	31	Rinvio.
8	Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.		Capo VIII Pastorizia e industria del latte.
9	Pascolo abusivo.	32	Rinvio.
10	Custodia degli animali pascolanti.		Capo IX Della prevenzione e spegnimento degli incendi.
11	Pascolo notturno.		Divieto di appiccare fuoco.
12	Transito del bestiame.	33	Spegnimenti degli incendi.
13	Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica.	34	
14	Osservanza delle leggi.		Capo X Colture agrarie e allevamenti di bestiame-Depositi materie esplodenti ed infiammabili.
15	Furti campestri.		Disciplina e limitazioni.
16		35	Depositi di materie esplodenti e infiammabili.
	Capo II Dei passaggi abusivi nelle proprietà private	36	Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante - Flavescenza dorata Provvedimenti - cia.
	Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.	37	Piante esposte all'infestazione - Divieto di trasporto.
17	Esercizio del diritto di passaggio.		TITOLO TERZO NORME FINALI
18		38	.
	Capo III Manutenzione dei canali e delle altre opere		Norme abrogate
	Rinvio.		Individuazione delle unità organizzative
19	Piantagioni (Distanze)	39	Termine per la conclusione dei procedimenti.
19bis	Manutenzione delle ripe	40	Pubblicità del regolamento.
19 ter	Utilizzo risorse idriche	41	Casi non previsti dal presente regolamento.
19 quate		42	Rinvio dinamico.
	Capo IV Della spigolatura e atti consimili	43	Sanzioni.
	Divieto di spigolatura.	44	Entrata in vigore.
20	Frutti di piante sul confine.	45	
21	Cartelli indicativi per esche avvelenate.	46	
22			
	Capo V Delle strade Comunali e vicinali.		
23	Rinvio.		

**TITOLO I
NORME GENERALI**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare sul territorio di competenza:
 - a) la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
 - b) il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
 - c) il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti comunali di polizia urbana e rurale.

Art. 4

INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo dei componenti dell'ufficio di polizia municipale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e del corpo forestale dello Stato, della regione e della provincia.

Art. 5

AGENTI GIURATI DI SOCIETÀ PRIVATE

1. Gli agenti giurati delle società agrarie private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

Art. 6

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari si attengono alle vigenti norme del codice di procedura penale.
2. Gli agenti sequestrano gli oggetti del reato, gli strumenti che sono serviti a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati sono consegnati al funzionario responsabile della custodia.

**TITOLO II
NORME PARTICOLARI**

CAPO I

**COMUNIONI DEI PASCOLI - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL
PASCOLO - FURTI CAMPESTRI**

Art. 7

COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI

1. Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono comunioni «generali dei pascoli su beni privati».
- 2.

Art. 8

DIVIETO DI PASCOLO

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è sempre vietato.

Art. 9

CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

1. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che hanno l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 10

PASCOLO ABUSIVO

1. Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non è stato rintracciato il proprietario, ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'ente o dai privati.

Art. 11

CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

1. Il bestiame del pascolo è guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 12

PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, possono derivare alle proprietà circostanti.

Art. 13

TRANSITO DEL BESTIAME

1. Coloro che, estranei al comune, traversano il territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

2. Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione il nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.

Art. 14

DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE PUBBLICA

1. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 codice penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2. Gli animali trasportati sui veicoli sono tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

3. È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, sono segnalati all'autorità di pubblica sicurezza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 15

OSSERVANZA DELLE LEGGI

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si osservano le leggi che disciplinano la materia ed i relativi regolamenti.

Art. 16

FURTI CAMPESTRI

1. Gli agenti di polizia, quando sorprendono, in campagna, persone che hanno con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non sono in grado di giustificarne la provenienza, danno corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

**CAPO II
DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE**

**Art. 17
DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI**

1. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale.

**Art. 18
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO**

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, è esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

**CAPO III
MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE**

**Art. 19
RINVIO**

1. La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali statali e regionali e, in particolare, nei seguenti articoli del nuovo codice della strada:

- a) piantagioni e siepi;
- b) fabbricati, muri e opere di sostegno;
- c) condotte delle acque;
- d) canali artificiali e manufatti sui medesimi.

**ART . 19 bis
PIANTAGIONI (DISTANZE)**

Ad eccezione dei fondi edificati ad uso abitativo o industriale, che rimangono assoggettati alle norme stabilite dal Regolamento edilizio e/o del Codice Civile ; chi vuol piantare alberi presso il confine, allo scopo di salvaguardare il fondo vicino dall'insinuazione delle radici e dall'ombra che le piante dall'altro fondo possono procurare, deve osservare le seguenti distanze:

1. metri dieci per gli alberi di alto fusto, ossia per gli alberi di notevole altezza (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e similari));
2. metri tre per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami (come ad esempio i fichi o gli ulivi);
3. un metro e mezzo per le siepi vive, gli arbusti, le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo, con esclusione delle viti la cui distanza rimane fissata a mezzo metro;
4. nessuna distanza se sul confine esiste un muro di cinta divisorio purché l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro;

**ART. 19 ter
MANUTENZIONE DELLE RIPE**

I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale .

Devono impedire inoltre, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti.

La ripa di pertinenza delle strade sarà soggetta alle cure, per il contenimento sopra specificato, dell'ente proprietario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza, l'amministrazione farà compiere dette operazioni a spese del proprietario, ferma restando la contravvenzione accertata.

**ART. 19 quater
UTILIZZO RISORSE IDRICHE**

Al fine di consentire un uso equo e razionale delle risorse idriche, nel periodo giugno-settembre,

l'utilizzo delle acque pubbliche dei pozzi, sorgenti e cisterne comunali è consentito esclusivamente per effettuare i trattamenti fitosanitari previsti per le colture agricole.

CAPO IV DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 20 DIVIETO DI SPIGOLATURA

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 21 FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 22 CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE

1. È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: CAMPO (o prato) AVVELENATO. Resta salvo quanto previsto dall'art. 21, lett. u) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

ART. 22 bis USO DI PRODOTTI FITOSANITARI

L'uso dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel pieno rispetto delle norme specifiche che regolamentano la materia. Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi. Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve avvenire, a cura degli utilizzatori, nei modi stabiliti dalla legislazione di settore.

CAPO V DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI

Art. 23 RINVIO

1. La materia trova disciplina:
 - a) nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51, 52, 53, 54 e 84e s.m.i.
 - b) nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 13 aprile 1925, n. 473;
 - c) nella legge 12 febbraio 1958, n. 126 e s.m.i.
 - d) nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 24 DIVIETO DI ALTERAZIONE

1. È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente.
2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimane sempre di proprietà del comune e forma parte della strada cui i fossi laterali appartengono.
3. E' altresì vietato a termine delle norme igienico-ambientali depositare o lasciare in stazionamento su fondi privati materiale ritenuto ferroso-ingombrante per il quale la legge prevede una normativa speciale per il relativo smaltimento.
4. Il transito dei mezzi agricoli sulle strade comunali e vicinali non asfaltate, in caso di avversità atmosferiche è consentito solo per esigenze temporanee e straordinarie, fatto salvo, comunque, l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 25
ESPURGO DEI FOSSI

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente codice civile, sono, a cura e spese degli utenti, dei consorzisti e dei privati, spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che sono incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 26
POTATURA DELLE SIEPI

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non devono elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza, l'amministrazione farà compiere dette operazioni a spese del proprietario, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 26 bis
FONDI INCOLTI

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà, ai fondi vicini e alle strade confinanti.

E' in ogni caso obbligo del proprietario dei fondi incolti provvedere alla coltivazione o aratura della parte a confine per la profondità orizzontale di metri dieci dai fondi coltivati e metri tre dalle strade e dai rii.

Art. 27
TERRENI ADIACENTI STRADE

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone imbrattamento, in base alle norme del codice della strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

Art. 28
OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.
2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolii o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 29
ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

CAPO VI
CONSERVAZIONE DELLE STRADE

Art. 30
RINVIO

1. La materia è compiutamente disciplinata:
 - a) dal nuovo codice della strada, e dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada e successive modificazioni.

**CAPO VII
DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC.
NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

**Art. 31
RINVIO**

1. La materia trova compiuta disciplina:
 - a) nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) nel regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
 - c) nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

**CAPO VIII
PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE**

**Art. 32
RINVIO**

1. La materia trova compiuta disciplina nella vigente legislazione.

**CAPO IX
DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI**

**Art. 33
DIVIETO DI APPICCARE FUOCO**

1. Non va appiccato fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie a distanza minore di 50 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.
2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco è acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non è spento.
3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle stoppie prima del 15 ottobre.
 4. Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

**Art. 34
SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI**

1. In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.
2. Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del codice penale, la legge 1° marzo 1975, n. 47, per la difesa dei boschi dagli incendi e la legge 4 agosto 1984, n. 424.

**CAPO X
COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME
DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI**

**Art. 35
DISCIPLINA E LIMITAZIONI**

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che ritiene più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.
2. Quando si rende necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 36

DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 6 aprile 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 266) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

Art. 37

**LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI E LE CRITTOGAME PARASSITI DELLE PIANTE
PROVVEDIMENTI - OBBLIGO DI DENUNCIA**

1. Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'autorità comunale impartisce, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni.

2. Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale e all'osservatorio per le malattie delle piante competente, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengono all'uopo indicati dagli organi tecnici competenti.

Art. 38

PIANTE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE - DIVIETO DI TRASPORTO

1. Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non possono trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 39 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 40 – Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
1			Comando Polizia Municipale Ufficio Tecnico Comunale

Art. 41 – Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo in	

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

	occasione di traslochi, lavori in corso, altro	
2	Ordinanze di viabilità a carattere permanente	
3	Apposizione segnaletica verticale	
4	Dissequestro merci	
5	Controlli a seguito di reclami o segnalazioni	
6	Controlli a seguito di reclami verbali	
7	Autorizzazioni per macchine agricole eccezionali	
8	Sopralluoghi e risposta conseguente	
9	Sopralluogo per temuto pericolo e risposta conseguente	
10	Autorizzazione per apposizione cartelli pubblicitari	
11	Autorizzazione passi carrai	
12	Richiesta scritta di informazioni e notizie	
13	Risposta ad esposti e ricorsi	
14	Autocertificazioni	

Art. 42 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 43 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 44 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 45 - Sanzioni.

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da 20 euro a 50 euro.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 46 - Entrata in vigore.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

1. Il presente regolamento, dopo il voto favorevole del Consiglio Comunale, entra in vigore nei termini previsti per legge.